

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 4918/AMB del 30/11/2020 SAPI- UD/AIA/11-R-1

Aggiornamento e modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio delle attività di cui ai punti 2.2 e 2.3, lettera a), dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolte dalla Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.P.A., presso l'installazione sita nei Comuni di Pozzuolo del Friuli (UD), Pavia di Udine (UD) e Udine e presa d'atto della gestione, da parte della Società AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE S.R.L., dell'attività accessoria (produzione e stoccaggio sostanze criogeniche) tecnicamente connessa con le suddette attività IPPC.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Circolare ministeriale prot. n. 22295 GAB del 27 ottobre 2014, recante le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recato dal titolo III-bis alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti

conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Visto il documento “Best Available Techniques (BAT) Reference Document (BREFs) for Iron and Steel Production (2013), section 9.1 (General BAT Conclusions) and section 9.7 (BAT Conclusions For Electric Arc Furnace Steelmaking And Casting) for activity 2.2: production of pig iron or steel (primary or secondary fusion) including continuous casting, with a capacity exceeding 2.5 tonnes per hour” – BREF code IS;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, in riferimento alla categoria punto 2.2 “*produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all’ora*”, di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;

Visto il documento “Reference Document on Best Available Techniques (BREFs) in the Ferrous Metals Processing Industry (December 2001), section A.5 (Best available techniques for hot and cold forming) for activity 2.3 a): processing of ferrous metals operation of hot-rolling mills with a capacity exceeding 20 tonnes of crude steel per hour” (in reference of translation of the Executive Summary - 1° dicembre 2006) – BREF code FMP;

Visto l’articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno);

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico);

Visto il DPCM 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, “Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico”;

Visto il Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161);

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 307 del 24 febbraio 2017 di approvazione, in via definitiva, dell’elaborato documentale recante “Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all’articolo 31, della legge regionale 16/2007”;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose);

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti

dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) ed in particolare l'articolo 72 relativo alla sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo;

Visto il Decreto Legislativo 1° giugno 2011, n. 100 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE";

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 2013 "Definizione delle imprese a forte consumo di energia";

Visto il D.M. 2 marzo 2018 (Imprese a forte consumo di gas naturale);

Visto il Regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45 "Regolamento generale sanitario";

Visto il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie";

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'articolo 216 del Testo unico delle leggi sanitarie";

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative

direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall’inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l’articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1133 del 9 giugno 2015, con il quale:

1) sono stati autorizzati il riesame con valenza di rinnovo e le modifiche dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28, frazione Cargnacco, identificata dal codice fiscale 00218360303, con il decreto del Direttore del servizio competente n. 1125 del 24 luglio 2009, come aggiornata, modificata e rettificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 100 del 4 febbraio 2010, n. 130 dell’8 febbraio 2010, n. 528 del 29 marzo 2010, n. 1081 del 26 maggio 2011, n. 311 del 14 febbraio 2012, n. 328 del 16 febbraio 2012, n. 1299 del 25 maggio 2012, n. 1391 del 6 giugno 2012, n. 1634 del 9 luglio 2012, n. 247 del 13 febbraio 2013, n. 404 dell’8 marzo 2013, n. 1171 del 23 aprile 2013, n. 1453 del 21 giugno 2013, n. 1963 del 20 agosto 2013, n. 2204 del 25 settembre 2013, n. 2303 del 14 ottobre 2013, n. 2544 del 19 novembre 2013, n. 2595 del 25 novembre 2013, n. 2641 del 3 dicembre 2013, n. 143 del 5 febbraio 2014, n. 372 del 3 marzo 2014 e con le note prot. n. 1767 del 16 gennaio 2012, prot. n. 1769 del 16 gennaio 2012, prot. n. 11769 del 26 marzo 2012, prot. n. 12200 del 28 marzo 2012, relativamente all’installazione di cui ai punti 2.2 e 2.3, lettera a), dell’Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nei Comuni di Pozzuolo del Friuli (UD), Pavia di Udine (UD) e Udine.

2) è stato preso atto che la Società AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE S.R.L. con sede legale in Milano, via Alfonso Capecelatro, 69, identificata dal codice fiscale 12874240158, esercita presso l’installazione della Società Acciaierie Bertoli Safau S.p.A., l’attività accessoria tecnicamente connessa all’attività principale IPPC, di produzione e stoccaggio sostanze criogeniche;

3) sono stati sostituiti i decreti e le disposizioni di cui alle note indicati al punto 1;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1080 del 10 maggio 2016, con il quale è stata aggiornata (aggiornamenti da 35 a 41) l’autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1133/2015;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2983 del 29 dicembre 2016, con il quale è stato prorogato il termine per l’adempimento ad una prescrizione dell’AIA;

Vista la nota prot n. 030 del 21 giugno 2016, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 15415, con la quale il Gestore ha comunicato, ai sensi dell’articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l’intenzione di realizzare la seguente modifica (**Aggiornamento AIA n. 42**):

- modifica della livelletta dei piazzali e della sagoma delle opere di mitigazione;

Vista la nota prot. n. 16516 del 6 luglio 2016, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha comunicato ai Comuni di Pozzuolo del Friuli, Pavia di Udine e Udine, alla Provincia di Udine, ad ARPA SOC Pressioni sull’Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, ad ARPA Settore laboratorio Unico – Sezione di Fisica Ambientale, ad ARPA IPAS Rumore e Vibrazioni, all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 4

“Friuli Centrale”, al CAFC S.p.A., al Consorzio per lo Sviluppo Industriale Friuli Centrale (ZIU), alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia e al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Udine, che la documentazione tecnica relativa alla modifica comunicata dal Gestore con la citata nota del 21 giugno 2016, è disponibile, fino al 12 luglio 2016, ad un link web provvisorio Cloud;

2) ha specificato che la variante al progetto approvato sopra menzionata non costituisce modifica, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 152/2006, in quanto non pare possa produrre effetti sull’ambiente significativamente valutabili nell’ambito dell’autorizzazione integrata ambientale;

3) ha comunicato che provvederà all’aggiornamento dell’autorizzazione interata ambientale;

Vista la nota prot. n. 32595 del 13 luglio 2016, trasmessa a mezzo PEC in data 15 luglio 2016, acquisita dal Servizio competente il 18 luglio 2016 con protocollo n. 17270, con la quale il CAFC S.p.A. ha comunicato che, per quanto di competenza, nulla osta all’aggiornamento dell’AIA relativamente alla realizzazione delle opere di modifica della livelletta dei piazzali e della sagoma delle opere di mitigazione, non essendo previste modifiche al sistema di gestione delle acque meteoriche di coperture e piazzali immesse nella fognatura consortile;

Vista la nota prot. n. 1233 del 22 luglio 2016, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 17852, con la quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Friuli Centrale (ZIU):

1) ha comunicato che nulla osta all’esecuzione delle opere in progetto, ai sensi dell’articolo 5 delle norme del Piano Territoriale Infraregionale (P.T.I.), precisando che per l’intervento non trova applicazione il Regolamento di Gestione delle Aree ZIU;

2) ha specificato che il parere è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti della normativa di cui vigente P.T.I. ZIU, fermo restando l’obbligo dell’osservanza, da parte del Gestore, di tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili, caso per caso, che si intendono espressamente richiamate con la nota stessa e singolarmente condizionanti la validità del parere;

Vista la nota del 3 agosto 2016, trasmessa a mezzo Posta Elettronica ordinaria (PEO), con la quale il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia ha comunicato che per l’intervento di cui alla nota del Gestore datata 21 giugno 2016, non si rilevano competenze in materia di VIA , in quanto non rientra in alcuna delle categorie progettuali di cui agli Allegati III e IV della Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e quindi non può neanche rientrare nella fattispecie di cui al punto 8, lettera t), dell’Allegato IV, alla parte Seconda del decreto legislativo medesimo;

Vista la nota prot n. 036 del 28 luglio 2016, trasmessa a mezzo PEC il 29 luglio 2016, acquisita dal Servizio competente l’1 agosto 2016 con protocollo n. 18715, con la quale il Gestore ha comunicato, ai sensi dell’articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l’intenzione di realizzare la seguente modifica (**Aggiornamento AIA n. 43**):

- realizzazione di un intervento atto alla riqualificazione della torre piezometrica;

Vista la nota prot. n. 19154 del 3 agosto 2016, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato, a fini istruttori, la nota del Gestore datata 28 luglio 2016, ai Comuni di Pozzuolo del Friuli, Pavia di Udine e Udine, alla Provincia di Udine, ad ARPA SOC Pressioni sull’Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, ad ARPA Settore laboratorio Unico – Sezione di Fisica Ambientale, ad ARPA IPAS Rumore e Vibrazioni, all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 4 “Friuli Centrale”, al CAFC S.p.A., al Consorzio per lo Sviluppo Industriale Friuli Centrale (ZIU), alla Direzione regionale dei Vigili del

Fuoco del Friuli Venezia Giulia e al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Udine, specificando che la modifica comunicata con la citata nota del 28 luglio 2016 non costituisce modifica, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 152/2006, in quanto non pare possa produrre effetti sull'ambiente significativamente valutabili nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota del 17 agosto 2016, trasmessa a mezzo PEO, con la quale il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia ha comunicato che per l'intervento di cui alla nota del Gestore datata 28 luglio 2016, non si applica alcun procedimento in materia di VIA, in quanto la procedura di verifica sulla rilevanza degli impatti ambientali delle modifiche di progetti di cui agli Allegati III e IV della Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 si applica solamente a modifiche che rientrino nella definizione prevista all'articolo 5, comma 1, lettera l), del decreto legislativo medesimo;

Vista la nota prot n. AMB015_2017 del 17 maggio 2017, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 18 maggio 2017 con protocollo n. 21514, con la quale il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare la seguente modifica (**Aggiornamento AIA n. 44**):

- installazione di una nuova sabbiatrice nell'area induzione Luna (punto di emissione E77);

Vista la nota prot. n. 25328 del 13 giugno 2017, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato, a fini istruttori, la nota del Gestore datata 17 maggio 2017, ai Comuni di Pozzuolo del Friuli, Pavia di Udine e Udine, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, ad ARPA IPAS Rumore e Vibrazioni, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 4 "Friuli Centrale", al CAFC S.p.A., al Consorzio per lo Sviluppo Industriale Friuli Centrale (ZIU), alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia e al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Udine, specificando che la modifica sopra menzionata non possa essere qualificata quale modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 152/2006, in quanto non pare possa produrre effetti sull'ambiente, significativamente valutabili nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale e chiedendo agli Enti medesimi di formulare entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa eventuali osservazioni in merito;

Vista la nota prot. n. 1108 del 22 giugno 2017, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 23 giugno 2017 con protocollo n. 27114, con la quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Friuli Centrale (ZIU) ha comunicato che, per quanto di competenza, nulla osta all'esecuzione degli interventi proposti;

Vista la nota prot. n. 34794/17 del 26 giugno 2017, trasmessa a mezzo PEC il 27 giugno 2017, acquisita dal Servizio competente il 28 giugno 2017 con protocollo n. 27763, con la quale il CAFC S.p.A. ha comunicato che, per quanto di competenza, nulla osta all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, non essendo previste modifiche al sistema di gestione delle acque meteoriche di coperture dei piazzali immesse nella fognatura consortile;

Vista la nota prot. n. 22902 / P / GEN/ PRA del 13 luglio 2017, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 14 luglio 2017 con protocollo n. 30333, con la quale ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ha comunicato di non rilevare elementi ostativi alla realizzazione degli interventi proposti, nei termini riportati nella documentazione presentata e subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) si ritiene opportuno che le attività svolte presso il camino ed il filtro a servizio della nuova installazione (campionamenti, manutenzioni, etc.) che sorgono all'interno della fascia di rispetto dai campi elettromagnetici, prevedano una permanenza inferiore alle 4 ore;
- 2) le caratteristiche costruttive del nuovo camino dovranno essere verificate sulla base del

documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del d.lgs 81/2008 e s.m.i." – Linee guida ARPA FVG LG22.03 Ed. 1 rev 1, el 24 maggio 2016, disponibili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida_docs/LG22_03_e1-r1-attivita-campionamento-camino.pdf e, in caso di difformità, in particolare, dei condotti delle piattaforme, delle zone di accesso e dei punti di campionamento, dovranno essere eseguite le idonee modifiche progettuali;

3) il nuovo punto di emissione dovrà essere chiaramente identificato con apposita segnaletica riportante la denominazione indicata negli elaborati grafici allegati alla domanda AIA;

4) i metodi utilizzati dovranno essere riportati per ogni parametro sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento e di analisi indicati nel link di ARPA FVG http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida.html o metodi diversi da quelli presenti nell'elenco sopra riportato purchè rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "Procedimento di validazione intralaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento." La relativa relazione di equivalenza deve essere trasmessa agli Enti per le opportune verifiche.

5) si ricorda che i metodi utilizzati dovranno essere riportati, per ogni parametro, sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Si evidenzia che l'applicazione di detti metodi comunque prevede, per la loro applicazione, specifiche condizioni per le caratteristiche del punto di prelievo e per le postazioni di lavoro al fine di minimizzare l'incertezza delle misure. In particolare, nelle metodiche sono espressamente definiti gli spazi operativi e i requisiti strutturali delle postazioni di campionamento;

Preso atto che con la citata nota di PEC del 13 luglio 2017 ARPA ha proposto le seguenti modifiche al Piano di monitoraggio e controllo:

1) Tabella "Inquinati monitorati": monitoraggio con frequenza annuale (modalità discontinua) per il parametro Polveri presso il nuovo punto di emissione E77;

2) Tabella "Sistemi di trattamento fumi": introduzione delle attività di controllo e manutenzione (con modalità e frequenze previste dal costruttore) per il nuovo punto di emissione E77;

3) si richiede l'eliminazione della Tabella "Controllo rifiuti in uscita";

Vista la nota prot. n. 029_2017 dell'11 settembre 2017, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 12 settembre 2017 con protocollo n. 38799, con la quale il Gestore ha comunicato che la messa in esercizio dell'impianto sabbiatrice (punto di emissione E77) sarà effettuata in data 2 ottobre 2017;

Visto il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale ambiente ed energia n. 1484 dell'8 maggio 2017, con il quale è stato disposto che il progetto riguardante la riduzione delle emissioni diffuse con aumento della portata di aspirazione Fumi 1 e Fumi 2 e il progetto di realizzazione di una nuova sabbiatrice nell'area induzione Luna, non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla legge regionale 43/1990 e al decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota prot n. AMB021_2017 del 10 luglio 2017, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 29763, con la quale il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare la seguente modifica (**Aggiornamento AIA n. 45 – Attuazione prescrizione**):

- progetto di riduzione delle emissioni diffuse con aumento della portata di aspirazione FUMI 1 e FUMI 2;

Vista la nota prot. n. 34751 del 9 agosto 2017, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio

competente ha inviato, a fini istruttori, la nota del Gestore datata 10 luglio 2017, ai Comuni di Pozzuolo del Friuli, Pavia di Udine e Udine, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, ad ARPA IPAS Rumore e Vibrazioni, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 4 "Friuli Centrale", al CAFC S.p.A., al Consorzio per lo Sviluppo Industriale Friuli Centrale (ZIU), alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia e al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Udine, specificando che la modifica sopra menzionata non possa essere qualificata quale modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 152/2006 e chiedendo agli Enti medesimi di formulare entro il 1° settembre 2017 eventuali osservazioni in merito;

Vista la nota prot. n. 43334/17 del 10 agosto 2017, trasmessa a mezzo PEC il 16 agosto 2017, acquisita dal Servizio competente il 16 agosto 2017 con protocollo n. 35427, con la quale il CAFC S.p.A. ha comunicato che, per quanto di competenza, nulla osta all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, non essendo previste modifiche al sistema di gestione delle acque meteoriche di coperture dei piazzali immesse nella fognatura consortile;

Vista la nota prot. n. 1517 del 29 agosto 2017, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 37044, con la quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale (ZIU) ha comunicato che, per quanto di competenza, non sussistono cause ostative all'esecuzione degli interventi di modifica proposti dal Gestore;

Vista la nota prot. n. 29268 / P / GEN/ PRA_AUT del 6 settembre 2017, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 38274, con la quale ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ha comunicato di non rilevare elementi ostativi alla realizzazione degli interventi proposti, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) si richiede che la Società presenti un cronoprogramma, anche di massima, degli interventi previsti;

2) al termine dei lavori, e successivamente alla messa a regime dei nuovi impianti, la Società dovrà provvedere – come già prescritto nel decreto regionale n. 1484 dell'8 maggio 2017, di verifica di assoggettabilità a VIA – ad effettuare una nuova indagine di caratterizzazione acustica, nelle postazioni già attualmente indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo attualmente in vigore, tenendo conto di quanto riportato al paragrafo 5.2 ("Prescrizioni per la gestione dell'impatto acustico dell'impianto"), dell'Allegato 4, al sopra citato decreto di autorizzazione integrata ambientale della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1133 del 9 giugno 2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota prot. n. 39804 del 18 settembre 2017, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore le richieste fatte da ARPA nella propria nota del 6 settembre 2017 ed ha chiesto al gestore stesso di inviare tempestivamente, tenuto conto che i termini di cui all'articolo 29-nonie, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 sono già decorsi, il cronoprogramma chiesto da ARPA;

Vista la nota prot. n. 036_2017 del 2 ottobre 2017, trasmessa a mezzo PEC il 3 ottobre 2017, acquisita dal Servizio competente il 3 ottobre 2017 con protocollo n. 42243, con la quale il gestore ha inviato il Cronoprogramma sopra menzionato;

Vista la nota prot n. AMB025_2017 del 25 agosto 2017, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 28 agosto 2017 con protocollo n. 36726, con la quale il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare la seguente modifica (**Aggiornamento AIA n. 46**):

- inserimento del codice CER 12 01 99 tra i rifiuti costituiti da rottami ferrosi autorizzati

all'ingresso per le operazioni di recupero R4 / R12 / R13;

Vista la nota prot. n. 39808 del 18 settembre 2017, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato, a fini istruttori, la nota del Gestore datata 25 agosto 2017, ai Comuni di Pozzuolo del Friuli, Pavia di Udine e Udine, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, ad ARPA IPAS Rumore e Vibrazioni, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 4 "Friuli Centrale", al CAFC S.p.A., al Consorzio per lo Sviluppo Industriale Friuli Centrale (ZIU), alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia e al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Udine, specificando che la modifica sopra menzionata non possa essere qualificata quale modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 152/2006 e chiedendo agli Enti medesimi di formulare entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, eventuali osservazioni in merito;

Vista la nota prot. n. 1633 del 21 settembre 2017, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 22 settembre 2017 con protocollo n. 40569, con la quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale (ZIU) ha comunicato che, per quanto di competenza, non si riscontrano elementi ostativi o prescrittivi all'attuazione delle modifiche proposte dal Gestore;

Vista la nota prot. n. 51567/17 del 25 settembre 2017, trasmessa a mezzo PEC il 26 settembre 2017, acquisita dal Servizio competente il 26 settembre 2017 con protocollo n. 41016, con la quale il CAFC S.p.A. ha comunicato che, per quanto di competenza, nulla osta all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, non essendo previste modifiche al sistema di gestione delle acque meteoriche di coperture dei piazzali immesse nella fognatura consortile;

Vista la nota prot. n. 33094 / P / GEN/ PRA_AUT del 6 ottobre 2017, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 9 ottobre 2017 con protocollo n. 43000, con la quale ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ha comunicato di non rilevare elementi ostativi alla realizzazione degli interventi proposti, nei termini della documentazione presentata dal Gestore;

Vista la nota prot. n. 35387 del 14 agosto 2017, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia ha comunicato al Gestore che l'inserimento del nuovo codice CER 12 01 99 non necessita della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui all'articolo 20, del decreto legislativo 152/2006,

Vista la nota prot. n. AMB020_2017 del 26 giugno 2017, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 27510, con la quale il Gestore ha comunicato di voler realizzare un nuovo basamento per i due nuovi Buffer di ossigeno B12 – B13 (**Aggiornamento AIA n. 47**);

Vista la nota prot. 27035 del 22 giugno 2017, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio Valutazioni Ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia ha comunicato al Gestore che l'intervento consistente nell'installazione di due serbatoi per l'ossigeno liquido, da realizzarsi all'interno dello stabilimento ABS in territorio del comune di Pozzuolo del Friuli non è riconducibile al punto 8, lettera t), dell'Allegato IV, alla parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 e pertanto non è da assoggettare alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui all'articolo 20 del decreto legislativo medesimo;

Vista la nota prot. n. AMB031_2017 del 26 settembre 2017, trasmessa a mezzo PEC il 27 settembre 2017, acquisita dal Servizio competente il 27 settembre 2017 con protocollo n. 41280, con la quale il Gestore ha comunicato di voler inserire una troncatrice rotante integrata nel laminatoio linea Marte (**Aggiornamento AIA n. 48**);

Vista la nota prot. n. AMB045_2017 del 3 novembre 2017, trasmessa a mezzo PEC il 6 novembre 2017, acquisita dal Servizio competente il 7 novembre 2017 con protocollo n. 47862, con la quale il Gestore ha comunicato di voler installare all'interno dell'attrezzatura a servizio del laminatoio Luna una nuova idropulitrice ad acqua (**Aggiornamento AIA n. 49**);

Considerato che le modifiche comunicate con le citate note di PEC del 26 giugno 2017, 26 settembre 2017 e 3 novembre 2017, non possono essere qualificate quali modifiche sostanziali, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 152/2006, in quanto non pare possano produrre effetti sull'ambiente, significativamente valutabili nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota prot. n. AMB027_2018 del 2 agosto 2018, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 3 agosto 2018 con protocollo n. 39616, con la quale il Gestore ha comunicato che intende realizzare due nuovi piazzali a nord di via Buttrio, identificati dalle aree A35 ed A36, della superficie rispettivamente di circa 42.000 mq e circa 23.000 mq, per lo stoccaggio del prodotto finito e di materiali affini che non rilasciano sostanze inquinanti e che lo strato drenante finale della superficie sarà realizzato in "Ecogavel" (**Aggiornamento AIA n. 50 – Opere propedeutiche e funzionali al nuovo laminatoio WIRE 4.0**);

Vista la nota prot. n. AMB033_2018 del 6 novembre 2018, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 7 novembre 2018 con protocollo n. 54246, con la quale il Gestore ha comunicato di voler realizzare le seguenti modifiche (**Aggiornamento AIA n. 52 - Opere propedeutiche e funzionali al nuovo laminatoio WIRE 4.0**):

- 1) riduzione dell'area "Global Blue" (foglio 7, mappale 261 – Comune di Pozzuolo del Friuli);
- 2) spostamento dell'area di betonaggio (foglio 7, mappali 30 e 202 - Comune di Pozzuolo del Friuli);
- 3) spostamento del deposito temporaneo DT18 CER16.11.04 (foglio 7, mappale 30 - Comune di Pozzuolo del Friuli);

Vista la nota prot. n. AMB035_2018 del 20 dicembre 2018, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 21 dicembre 2018 con protocollo n. 62306, con la quale il Gestore ha comunicato di voler installare un impianto mobile di betonaggio presso il cantiere "ampliamento impianto produttivo per diversificazione prodotto laminato (**Aggiornamento AIA n. 53 - Opere propedeutiche e funzionali al nuovo laminatoio WIRE 4.0**);

Vista la nota prot. n. 3219 del 22 gennaio 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia ha comunicato di ritenere che la variante progettuale relativa all'impianto mobile di betonaggio non determini modifiche significative agli impatti per le diverse componenti ambientali e non comporti notevoli ripercussioni negative sull'ambiente e che quindi, non rientrando nella categoria progettuale punto 8, lettera t), dell'Allegato IV, del decreto legislativo 152/2006, non sia necessario assoggettare tale variante alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo medesimo;

Vista la nota prot. n. 3519 del 23 gennaio 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato, a fini istruttori, la nota del Gestore datata 20 dicembre 2018, ai Comuni di Pozzuolo del Friuli, Pavia di Udine e Udine, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, al CAFC S.p.A., al Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli (COSEF), all'Autorità Unica per i Servizi idrici e Rifiuti (AUSIR), alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Udine, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia, specificando

che la modifica sopra menzionata non possa essere qualificata quale modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 152/2006 e chiedendo agli Enti medesimi di formulare entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa eventuali osservazioni in merito;

Vista la nota prot. n. 7272/19 del 28 gennaio 2019, trasmessa a mezzo PEC il 29 gennaio 2019, acquisita dal Servizio competente il 29 gennaio 2019 con protocollo n. 4373, con la quale il CAFC S.p.A. ha comunicato che nulla osta all'aggiornamento dell'AIA, non essendo previste modifiche al sistema di gestione delle acque meteoriche di coperture e piazzali immesse in fognatura consortile;

Vista la nota prot. n. 321 del 4 febbraio 2019, trasmessa a mezzo PEC il 5 febbraio 2019, acquisita dal Servizio competente il 5 febbraio 2019 con protocollo n. 5998, con la quale il Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli (COSEF) ha comunicato che, per quanto di competenza, non sono state rinvenute cause ostative all'attuazione della modifica comunicata (nuove emissioni silos punti E80, E81);

Vista la nota prot. n. 7005 del 12 febbraio 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia ha comunicato di non rilevare, per quanto di competenza, motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto mobile di betonaggio, in quanto tale impianto non originerà scarichi di acque reflue;

Vista la nota prot. n. AMB012_2019 del 27 febbraio 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 28 febbraio 2019 con protocollo n. 10134, con la quale il Gestore ha inviato documentazione integrativa relativa alla realizzazione di un impianto mobile di betonaggio;

Vista la nota prot. n. 11488 del 6 marzo 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato ai Comuni di Pozzuolo del Friuli, Pavia di Udine e Udine, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, al CAFC S.p.A., al Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli (COSEF), all'Autorità Unica per i Servizi idrici e Rifiuti (AUSIR), alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Udine, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia, la documentazione integrativa di cui alla citata nota del Gestore datata 27 febbraio 2019, riguardante la gestione, nell'ambito dell'impianto mobile di betonaggio, dei rifiuti e fanghi di cemento (CER 10 13 14);

Vista la nota prot. n. 11483 del 6 marzo 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha chiesto integrazioni documentali relativamente al quantitativo dei rifiuti gestito con l'attività D15 e alle caratteristiche costruttive della vasca di stoccaggio;

Vista la nota prot. n. 11900 dell'8 marzo 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha chiesto al Gestore di dare riscontro alle richieste fatte dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati con la propria nota del 6 marzo 2019;

Vista la nota prot. n. AMB014_2019 del 9 marzo 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente l'11 marzo 2019 con protocollo n. 12103, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;

Vista la nota prot. n. 12195 dell'11 marzo 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati le integrazioni fornite

dal Gestore con la citata nota datata 9 marzo 2019;

Vista la nota prot. n. 12272 dell'11 marzo 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha comunicato che, per quanto di competenza, non sono stati rilevati elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento;

Vista la nota prot. n. 12817 del 13 marzo 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha prescritto al Gestore che può procedere alla realizzazione dell'impianto mobile di betonaggio, comunicando alla Regione, ai Comuni di Pozzuolo del Friuli, Pavia di Udine e Udine, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, al CAFC S.p.A. e al Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli (COSEF), entro 60 giorni, l'avvenuta ultimazione dei lavori;

Vista la nota prot. n. 13027 del 14 marzo 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi ha confermato quanto valutato nel precedente proprio parere prot. n. 7005 del 12 febbraio 2019;

Viste la nota prot. n. AMB 009_2018 del 4 giugno 2018, trasmessa mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 5 giugno 2018 con protocollo n. 29762 e la nota prot. n. AMB 045_2019 del 16 dicembre 2019, trasmessa mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 59903, con le quali il Gestore ha relazionato sullo stato di fatto dei progetti autorizzati, come previsto nelle prescrizioni generali di cui all'Allegato "Limiti e prescrizioni relativi alle componenti ambientali – Parte seconda", al decreto n. 1133/2015;

Visto il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale ambiente ed energia n. 2839 del 6 agosto 2018, con il quale è stato disposto che il progetto riguardante l'ampliamento dell'impianto produttivo per la diversificazione del prodotto laminato, nei Comuni di Udine e Pozzuolo del Friuli, presentato dalla Società Acciaierie Bertoli Safau S.p.A., non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla legge regionale 43/1990 e al decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota prot. n. AMB001_2019 del 17 gennaio 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 18 gennaio 2019 con protocollo n. 2521, con la quale il Gestore ha inviato la verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento, aggiornata secondo le disposizioni delle Linee guida ARPA FVG (2017);

Viste le note trasmesse a mezzo PEC il 6 febbraio 2019, acquisite il 7 febbraio 2019 ai protocolli regionali n. 6353 e n. 6362, con le quali il Gestore, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per **la modifica sostanziale** degli impianti relativi all'esercizio delle attività di cui al **punto 2.2** e al **punto 2.3 lettera a)**, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolte presso l'installazione sita nel Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28 e nei Comuni di Pavia di Udine (UD) e Udine;

Preso atto che la modifica sostanziale consiste nell'ampliamento dell'impianto produttivo per la diversificazione del prodotto laminato mediante la realizzazione di un nuovo laminatoio denominato WIRE 4.0;

Vista la nota prot. n. 10081 del 27 febbraio 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000;

Atteso che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 1 marzo 2019, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione, l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del Gestore, nonché

gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio;

Viste le note del 12 aprile 2019, trasmesse a mezzo PEC, assunte al protocollo regionale n. 19073, n. 19074 e n. 19075 del 15 aprile 2019 e la nota del 15 aprile 2019, assunta al protocollo regionale n. 19185 del 15 aprile 2019, con le quali il Gestore ha inviato documentazione integrativa volontaria all'istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, comprensiva della richiesta di riformulazione della prescrizione del progetto di riduzione delle emissioni diffuse;

Vista la nota prot. n. AMB 024_2019 del 18 aprile 2019, assunta al protocollo regionale n. 20076 e n. 20115 del 19 aprile 2019, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione delle opere in variante del centro servizi CS3 – CS4 e dei piazzali Nord-Est denominati A26;

Viste le note prot. n. 24538 del 16 maggio 2019 e n. 28859 dell'11 giugno 2019, trasmesse a mezzo PEC, con le quali il Servizio competente:

1) ha inviato, a fini istruttori, ai Comuni di Pozzuolo del Friuli, Pavia di Udine e Udine, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, al CAFC S.p.A., al Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli (COSEF), all'Autorità Unica per i Servizi idrici e Rifiuti (AUSIR), alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Udine, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia, la domanda di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale e la relativa documentazione tecnica;

2) ha convocato, per il giorno 25 giugno 2019, la prima seduta della Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il verbale conclusivo della **prima seduta della Conferenza di servizi** del 25 giugno 2019, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) Il rappresentante della Regione evidenziando le modifiche normative al TUA di cui al d.lgs. 15 novembre 2017, n. 183, ha comunicato che stante la complessità impiantistica dell'installazione, è necessario acquisire le seguenti integrazioni documentali:

- a. Confermare, in relazione ai medi impianti di combustione (da 1 MWt a 50 MWt), il numero identificativo dell'emissione, il tipo di combustibile utilizzato e la potenza termica nominale massima al focolare, espressa in kWt, nonché il valore di portata massima di progetto, l'altezza del camino da terra e del sistema di abbattimento, qualora presente;
- b. Confermare, in relazione agli impianti di combustione (fino a 1 MWt), il numero identificativo dell'emissione, il tipo di combustibile utilizzato e la potenza termica nominale massima al focolare, espressa in kWt, nonché il valore di portata massima di progetto, l'altezza del camino da terra e del sistema di abbattimento, qualora presente;
- c. Confermare, in relazione ai gruppi elettrogeni, il numero identificativo dell'emissione, il tipo di combustibile utilizzato e la potenza termica nominale massima al focolare, espressa in kWt, nonché il valore di portata massima di progetto, l'altezza del camino da terra e del sistema di abbattimento, qualora presente;
- d. Specificare per ciascun gruppo elettrogeno (esistente o nuovo) identificato al precedente punto 3, se gli stessi sono in funzione per più di 500 ore all'anno, per

l'eventuale adeguamento a quanto previsto alle disposizioni di cui ai commi 15 e 16 dell'articolo 273-bis del d.lgs. 152/2006;

- e. Confermare il numero identificativo degli sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti microclima di tali ambienti (ex articolo 272, comma 5 del d.lgs. 152/2006);
- f. Confermare, in relazione agli impianti termici civili, il numero identificativo dell'emissione, il tipo di combustibile utilizzato e la potenza termica nominale massima al focolare, espressa in kWt;
- g. Proporre, al fine della valutazione di cui all'articolo 270, comma 4 del d.lgs. 152/2006, un'aggregazione degli impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee, localizzati nello stesso stabilimento e destinati a specifiche attività tra loro identiche.

2) il rappresentante della Regione ha evidenziato che il Gestore, congiuntamente all'istanza di modifica sostanziale dell'AIA, ha inoltrato una richiesta di riformulazione della prescrizione del progetto di riduzione delle emissioni diffuse, in riferimento alle prescrizioni di cui ai punti 1.2.3 e 1.2.4 dell'Allegato 4 al decreto 1133/2015 di seguito riportate:

1.2.3 Entro il 31.08.2015, al fine di contenere ulteriormente le emissioni non captate che interessano le campate 3 e 4 ed in alternativa all'attuazione del progetto Fumi 4, previsto dalla precedente autorizzazione, il Gestore deve comunicare all'Autorità competente in materia di autorizzazione integrata ambientale il progetto di riduzione delle emissioni diffuse, comprendente l'aspirazione localizzata del VD1, la sostituzione delle tubazioni e dei ventilatori per Fumi 1 e Fumi 2, nonché l'ampliamento dell'attuale superficie filtrante per Fumi 3;

1.2.4 Entro il 31.12.2019 il Gestore è tenuto a realizzare gli interventi di cui al progetto specificato al punto 1.2.3.

3) il rappresentante del Gestore ha specificato, relativamente agli interventi sull'*aspirazione localizzata del VD1*, che ad oggi non è stata attuata alcuna variazione impiantistica, in quanto in fase di ingegnerizzazione della soluzione progettuale individuata sono emerse delle interferenze di tipo strutturale, impiantistico e produttivo e, per tale ragione, ha manifestato la necessità di approfondire la fattibilità di un intervento alternativo che abbia analoga efficacia riguardo alla fase di presidio ambientale e al contempo non preveda fermate di produzione eccessivamente lunghe;

4) il rappresentante del Gestore ha evidenziato, relativamente agli interventi di *sostituzione delle tubazioni e dei ventilatori per Fumi 1 e Fumi 2*, che gli interventi sono stati attuati con un investimento di oltre otto milioni di euro e hanno portato ad un netto miglioramento delle performance ambientali in termini di aspirazione e filtrazione delle sostanze inquinanti;

5) il rappresentante del Gestore ha comunicato che gli interventi di *ampliamento dell'attuale superficie filtrante per Fumi 3*, erano direttamente connessi alla realizzazione della terza stazione di metallurgia secondaria (denominata LF3/VD3), progetto non previsto dal piano investimenti dei prossimi due anni, ed ha manifestato, pertanto, l'intenzione di procedere con l'attività di adeguamento relativo alla captazione in concomitanza con l'installazione del nuovo LF3/VD3;

6) il rappresentante del Gestore ha chiesto, per quanto sopra espresso, la riformulazione della prescrizione 1.2.4, come segue:

Entro il 31.12.2019 il Gestore è tenuto a presentare un progetto esecutivo finalizzato alla riduzione delle emissioni diffuse generate dalla fase VD1 e relativo cronoprogramma che ne preveda la realizzazione entro il 31.12.2021.

7) la Conferenza di servizi ha chiesto che sia predisposta una relazione esplicativa sulla correlazione dell'intervento di ampliamento della superficie filtrante di Fumi 3 con l'installazione LF3/VD3;

8) il rappresentante della Regione ha evidenziato che il provvedimento di AIA attualmente in vigore, autorizza l'approvvigionamento di tre tipologie di rottame, nei modi e nei termini indicati di seguito:

- a. rifiuto considerato in lista verde individuato dal Regolamento (CE) 1013/2006 proveniente da:
 - attività industriali ed artigianali;
 - lavorazioni di ferro, ghisa e acciaio;
 - raccolta differenziata;
 - impianti di selezione e attività di demolizione;
- b. rottami EoW, secondo le disposizioni del Regolamento (CE) 333/2011;
- c. sottoprodotti definiti dall'articolo 183, comma 1, lettera p) del d.lgs. 152/2006, raccolta differenziata in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.

In particolare per i rifiuti considerati in lista verde sono autorizzate le operazioni R4, R13 ed R12 per un quantitativo massimo gestito di 5.000 tonn. al giorno, per le quali il provvedimento AIA ha fissato una garanzia finanziaria di Euro 3.932.179,49;

9) la Conferenza di Servizi ha ricordato l'entrata in vigore della legge 14 giugno 2019, n. 55 e ha chiesto al Gestore un approfondimento sull'applicazione della stessa nell'ambito dell'attività svolta;

10) il rappresentante della Regione ha evidenziato che il Gestore, unitamente all'istanza di modifica sostanziale dell'AIA ha inoltrato due distinte valutazioni previsionali di impatto acustico: la prima relativa alla valutazione della pressione acustica del nuovo laminatoio e la seconda relativa al cantiere per la realizzazione dell'opera;

11) il rappresentante della Regione ha specificato che nell'ambito del provvedimento di AIA, nel quale vengono fissate le condizioni di esercizio dell'installazione, verrà valutato esclusivamente il documento di valutazione previsionale di impatto acustico di esercizio del nuovo laminatoio;

12) la Conferenza di Servizi preso atto del quadro emissivo acustico in essere, ha richiesto la presentazione del Piano aziendale di risanamento acustico (PARA), comprensivo di un cronoprogramma degli interventi e di una valutazione dei risultati attesi;

13) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 30997 del 24 giugno 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi, nell'ipotesi di deroga all'obbligo di allacciamento alla rete fognaria nera e di inammissibilità delle acque non inquinate in fognatura bianca, ha chiesto, al fine di procedere con l'istruttoria tecnica finalizzata al rilascio dell'autorizzazione allo scarico della vasca E nella Roggia di Palmanova, della documentazione integrativa dettagliatamente indicata nella nota medesima, comprensiva di una verifica dello stato delle superfici scolanti dell'installazione rispetto alle disposizioni delle norme tecniche di attuazione del PTA in merito alle acque di prima pioggia;

14) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 20763 /P /GEN/ PRA_AUT del 24 giugno 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima

data con protocollo n. 30944, con la quale ARPA FVG ha rappresentato la necessità di acquisire della documentazione integrativa come dettagliatamente indicata nella nota medesima;

15) il rappresentante del Comune di Pavia di Udine:

- ha specificato l'intervento in parola risulta rispettoso della normativa del PTI della ZIU, pur non rientrando nel territorio comunale di Pavia di Udine;

- ha ribadito, pur riconoscendo un miglioramento complessivo delle condizioni ambientali, la necessità di richiedere al Gestore la predisposizione del PARA con relativo cronoprogramma, in quanto si sono riscontrati due punti di sfioramento dei valori limite di emissione acustici nel tempo di riferimento notturno;

- ha ritenuto necessario, considerate le segnalazioni di carattere olfattivo ricevute, un approfondimento al fine di valutare l'eventuale impatto sull'ambiente e conseguenti azioni di contenimento e, pertanto, convocherà un tavolo tecnico cui partecipino almeno ARPA FVG e il Gestore;

- ha comunicato che relazionerà nella prossima Conferenza di Servizi in merito all'avanzamento dei lavori del tavolo tecnico e che, stante le risultanze dei pareri degli altri Enti, con i quali si chiedono integrazioni, si riserva di esprimere un parere compiuto e definitivo sulla base anche delle risultanze della documentazione prodotta;

16) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota del 24 giugno 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 31080, con la quale il Comune di Udine ha confermato quanto già comunicato nell'ambito della procedura di assoggettabilità alla VIA del progetto del WIRE 4.0, evidenziando che le richieste, in termini di destinazione d'uso, sono coerenti con la destinazione urbanistica del sito, in quanto le opere connesse al complesso produttivo e, in linea generale, non comportano incompatibilità di carattere edilizio;

17) il rappresentante del COSEF ha rilevato l'incoerenza fra la perimetrazione dell'installazione proposta nell'ambito della documentazione di modifica sostanziale AIA e quella che fa riferimento alla documentazione del permesso di costruire del WIRE 4.0.

18) il rappresentante del Gestore ha dichiarato che provvederà ad effettuare l'allineamento della perimetrazione;

19) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 42824 del 20 giugno 2019, trasmessa a mezzo PEC il 21 giugno 2019, acquisita dal Servizio competente il 21 giugno 2019 con protocollo n. 30649, con la quale il CAFC S.p.A. ha rappresentato la necessità di acquisire della documentazione integrativa, dettagliatamente espressa nella nota medesima;

19) il gestore del servizio idrico integrato CAFC S.p.A. si è rimesso al proprio sopracitato parere, specificando che relativamente alla revisione degli scarichi già autorizzati dovranno essere prodotte delle verifiche di tipo idrologico con riferimento all'esatta individuazione delle superfici oggetto di contaminazione ed alle reali aliquote di acque meteoriche di prima pioggia atteso che i volumi complessivi di tali acque scaricate nella canalizzazione di acque nere di fognatura separata sono pari a circa 15.000 mc anno;

20) il rappresentante dei VV.F. Comando di Udine ha precisato, per gli aspetti di competenza, che:

a) il Gestore ha in corso 23 SCIA per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi, l'attività che si concluderà presumibilmente entro il mese di agosto 2019;

b) il WIRE 4.0 costituisce uno dei reparti del Gestore nel suo complesso e che lo stesso ha ottenuto il 27 dicembre 2018, una valutazione progetto favorevole con nota prot. n. 29927 per la realizzazione del laminatoio WIRE 4.0;

21) la Conferenza di Servizi ha ritenuto necessario acquisire le informazioni e la documentazione integrativa richiesta e dettagliatamente indicata nel presente verbale e nelle note allegate;

Vista la nota prot. n. 31720 del 27 giugno 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Gestore, alla Società Air Liquide Italia Produzione S.r.l., ai Comuni di Pozzuolo del Friuli, Pavia di Udine e Udine, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, al CAFC S.p.A., al Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli (COSEF), all'Autorità Unica per i Servizi idrici e Rifiuti (AUSIR), alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Udine, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia, il Verbale della Conferenza di servizi del 25 giugno 2019;

2) ha chiesto al Gestore di fornire, entro 90 giorni dal ricevimento del Verbale stesso, le integrazioni documentali richieste dal CAFC S.p.A., da ARPA FVG e dal Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi, precisando che il termine di cui all'articolo 29-quater, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, è sospeso fino all'acquisizione delle informazioni e della documentazione integrativa richiesta;

Vista la nota prot. n. AMB 036_2019 del 20 settembre 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 45330, con la quale il Gestore ha chiesto una proroga di 90 giorni per la presentazione della documentazione integrativa richiesta dal CAFC S.p.A., da ARPA FVG e dal Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi, vista l'ingente quantità delle informazioni richieste e degli elaborati da produrre;

Vista la nota prot. n. 45893 del 25 settembre 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente, ritenendo esaustive le motivazioni addotte dal Gestore, ha concesso la proroga di 90 giorni richiesta per l'invio della documentazione integrativa;

Vista la nota del CAFC S.p.A. prot. n. 84813 del 5 dicembre 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 58112, con la quale in merito a quanto evidenziato dal Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi con la nota del 24 giugno 2019, riguardo al convogliamento delle acque di raffreddamento del ciclo produttivo e delle acque meteoriche di dilavamento:

1) è stato precisato, in merito all'obbligo di allacciamento alla rete fognaria nera, che la portata dello scarico delle acque reflue industriali (raffreddamenti diretti ed indiretti) provenienti dall'installazione, collettate e laminate nella vasca "E", è superiore alla portata di esercizio dell'impianto di depurazione consortile, a servizio dello Z.I.U. sito in località Cortello e pertanto non risulta tecnicamente possibile né autorizzabile lo scarico nella fognatura separata dei reflui attualmente recapitati in Roggia di Palma;

2) è stata concessa, stante l'incompatibilità idraulica con il sistema di collettamento e depurazione in atto, la deroga all'obbligo di allacciamento, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del vigente Regolamento delle infrastrutture ZIU – Servizio di Fognatura e Depurazione;

3) è stato specificato, in merito all'opportunità di allacciamento alla rete fognaria bianca, che sulla base del Regolamento delle infrastrutture ZIU – Servizio di Fognatura e Depurazione sono ammesse allo scarico nella canalizzazione di acque bianche della fognatura separata solamente le acque meteoriche non soggette a contaminazione per effetto dilavante e precisamente le acque raccolte sulle superfici scolanti delle coperture o dei piazzali destinati esclusivamente a transito e stazionamento autoveicoli e le acque di seconda pioggia ovvero le acque di

dilavamento di superfici scolanti sulle quali si svolgono lavorazioni o depositi per le quali il trasporto degli eventuali inquinanti è già esaurito nella frazione di prima pioggia soggetta a diversa disciplina;

4) è stato confermato il diniego all'immissione delle acque reflue industriali (raffreddamenti diretti ed indiretti) provenienti dall'installazione ABS S.p.A., nella canalizzazione di acque bianche della fognatura separata (collettore R1);

Vista la nota prot. n. AMB 044_2019 del 16 dicembre 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 59901, con la quale il Gestore ha inviato il rinnovo della Certificazione UNI EN ISO 14001:2015;

Vista la nota prot. n. AMB 047_2019 del 19 dicembre 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 60548, con la quale il Gestore ha inviato l'aggiornamento della relazione di verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento;

Vista la nota prot. n. AMB 048_2019 del 20 dicembre 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 61019, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi del 25 giugno 2019, dal CAFC S.p.A., da ARPA FVG e dal Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi;

Vista la nota prot. n. 4131 del 29 gennaio 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato, a fini istruttori, ai Comuni di Pozzuolo del Friuli, Pavia di Udine e Udine, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, al CAFC S.p.A., al Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli (COSEF), all'Autorità Unica per i Servizi idrici e Rifiuti (AUSIR), alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Udine, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia, le integrazioni documentali fornite dal Gestore con la citata nota del 20 dicembre 2019;

Vista la nota prot. n. AMB 007_2020 del 3 marzo 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 4 marzo 2020 con protocollo n. 11154, con la quale il Gestore ha inviato un aggiornamento tecnico inerente l'accessibilità del punto di campionamento del punto di emissione in atmosfera E79 (WIRE 4.0 – FORNO DI RICOTTURA VERGELLA);

Vista la nota prot. n. AMB 012_2020 del 30 marzo 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 15071, con la quale il Gestore ha inviato un aggiornamento della perimetrazione AIA e della gestione delle acque reflue e meteoriche del nuovo laminatoio;

Vista la nota prot. n. 16140 del 6 aprile 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato, ai Comuni di Pozzuolo del Friuli, Pavia di Udine e Udine, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, al CAFC S.p.A., al Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli (COSEF), all'Autorità Unica per i Servizi idrici e Rifiuti (AUSIR), alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Udine, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia, le integrazioni documentali volontarie fornite dal Gestore con le note del 3 marzo 2020 e del 30 marzo 2020;

Vista la nota prot. n. AMB 020_2020 del 9 giugno 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 26235, con la quale il Gestore ha inviato ulteriore documentazione integrativa volontaria relativa alla componente energia dell'installazione, ai gruppi elettrogeni riconducibili a medi impianti di combustione, alla gestione della risorsa idrica nonché allo stato di applicazione di talune pertinenti BAT di settore;

Vista la nota prot. n. 29750 del 26 giugno 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato, ai Comuni di Pozzuolo del Friuli, Pavia di Udine e Udine, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, al CAFC S.p.A., al Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli (COSEF), all'Autorità Unica per i Servizi idrici e Rifiuti (AUSIR), alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Udine, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia, le integrazioni documentali volontarie fornite dal Gestore con le note del 3 marzo 2020, del 30 marzo 2020 e del 9 giugno 2020;

2) ha convocato, per il giorno 9 luglio 2020, la seconda seduta della Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il verbale conclusivo della **seconda seduta della Conferenza di servizi** del 9 luglio 2020, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha evidenziato che gli elaborati grafici impiegati per lo svolgimento della verifica di assoggettabilità al VIA del progetto del WIRE 4.0, di cui al decreto n. 2839/ AMB del 6 agosto 2018, pur prevedendo un sistema di scarico al suolo delle acque del nuovo laminatoio, non riportano le modalità e l'effettivo stato dimensionale e di posizionamento dei tre nuovi bacini drenanti e in generale la nuova configurazione dei bacini scolanti, emersa successivamente in fase istruttoria AIA ed inoltrata formalmente in data 30 marzo 2020;

2) la Conferenza di Servizi, per le motivazioni sopra indicate, ha chiesto al Gestore di effettuare un accertamento presso il Servizio valutazioni ambientali circa la necessità di attivare una verifica di valutazione delle modifiche relative alla gestione delle acque del nuovo laminatoio;

3) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 32186 del 9 luglio 2020 con la quale il Servizio gestione risorse idriche ha espresso il proprio parere di competenza ed ha proposto prescrizioni tecniche e gestionali per la componente delle acque reflue;

4) la Conferenza di Servizi ha espresso parere favorevole all'aggiornamento del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale come avanzato dal Servizio gestione risorse idriche;

5) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 40557/ 20 del 2 luglio 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 30930, con la quale il CAFC S.p.A ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per la modifica sostanziale degli impianti, fornendo le condizioni di scarico e proponendo, per la componente acque reflue, delle prescrizioni tecniche e gestionali;

6) la Conferenza di Servizi ha espresso parere favorevole all'aggiornamento del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale come avanzato dal CAFC;

7) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 18827 /P /GEN/ PRA_AUT dell'8 luglio 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima

data con protocollo n. 32085, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni riguardo le pressioni sulle componenti ambientali, ha proposto delle prescrizioni e ha inviato, debitamente aggiornato, il Piano di monitoraggio e controllo;

8) il rappresentante del Gestore ha comunicato che, con effetto dal 1° luglio 2020, la Società Qualisteel S.r.l. è stata fusa per incorporazione nella Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A., che l'attività svolta presso la divisione Qualisteel non ha caratteristiche tali da poter essere configurata quale attività tecnicamente connessa all'attività IPPC principale e che, per tale ragione, è facoltà del Gestore inoltrare richiesta di incorporazione nel provvedimento di AIA dell'attuale autorizzazione unica ambientale in possesso alla Società Qualisteel S.r.l., una volta concluso il procedimento di modifica sostanziale AIA;

9) il rappresentante del Gestore ha precisato che un eventuale nuovo LF/ VD, ancorché ad oggi non previsto nel piano investimenti aziendale, sarà progettato con le dotazioni previste dalle norme a presidio delle emissioni, che tengano conto delle necessità d'impianto e delle capacità residue degli impianti di filtrazione presenti nell'installazione;

10) il rappresentante del Comune di Pavia di Udine ha informato la Conferenza di Servizi riguardo ai lavori del tavolo tecnico sul tema dei presunti impatti odorigeni dell'installazione;

11) la Conferenza di servizi ha deciso all'unanimità dei presenti, di rinviare la seduta a lunedì 31 agosto p.v. alle ore 10:00, al fine di dare la possibilità al Servizio competente di aggiornare il documento istruttorio AIA, in base ai pareri pervenuti ed al Gestore di effettuare le opportune verifiche presso il Servizio valutazioni ambientali;

Vista la nota prot. n. 34568 del 22 luglio 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Gestore, alla Società Air Liquide Italia Produzione S.r.l., ai Comuni di Pozzuolo del Friuli, Pavia di Udine e Udine, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, al CAFC S.p.A., al Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli (COSEF), all'Autorità Unica per i Servizi idrici e Rifiuti (AUSIR), alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Udine, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia, il Verbale della Conferenza di servizi del 9 luglio 2019;

2) ha convocato, per il giorno 31 agosto 2020, la terza seduta della Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota del 25 agosto 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 39698, con la quale il Gestore ha chiesto al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, un accertamento relativamente al sistema di scarico delle acque, alla luce di quanto precisato dal CAFC S.p.A. nella propria nota del 5 dicembre 2019, per cui lo scarico, da parte del Gestore stesso, nella fognatura separata dei reflui attualmente recapitati in Roggia di Palma non risulta tecnicamente possibile né autorizzabile in quanto la portata dello scarico delle acque reflue industriali (raffreddamenti diretti ed indiretti) provenienti dall'installazione, coltate e laminate nella vasca "E", è superiore alla portata di esercizio dell'impianto di depurazione consortile a servizio dello Z.I.U sito in località Cortello;

Visto il Verbale conclusivo della **terza seduta della Conferenza di servizi** del 31 agosto 2020, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 40380 del 28 agosto 2020,

trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio valutazioni ambientali ha specificato che non sono stati rilevati elementi tali da rendere necessario sottoporre le modifiche relative alla gestione delle acque del nuovo laminatoio ad una nuova procedura in capo al Servizio medesimo;

2) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nuova proposta del Piano di monitoraggio e controllo;

3) il rappresentante della Regione ha dato lettura della Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente, sulla base dei pareri pervenuti, che viene modificata ed integrata sulla base delle valutazioni dei partecipanti alla Conferenza di Servizi;

4) il rappresentante della Regione, sulla base di quanto evidenziato dal CAFC S.p.A. nel corso dell'istruttoria tecnica per la modifica sostanziale dell'AIA, ha precisato:

a) che sono state riviste le condizioni che portano alla formazione delle acque di prima pioggia dell'installazione, anche in relazione alla disciplina introdotta dal P.R.T.A. (D.P.Reg. n. 074/Pres. del 20.03.2018);

b) che in ragione dell'attività esercitata sulle superfici scolanti, delle misure preventive adottate dal Gestore per limitare/evitare la contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento e dei risultati analitici conseguiti, si è ritenuto di considerare "acque di prima pioggia" quelle raccolte nelle vasche di accumulo e quindi di considerare "acque di seconda pioggia" quelle invece bypassate in fognatura "bianca" in occasione di eventi meteorici prolungati che comportano il riempimento delle vasche di prima pioggia e l'attivazione dei relativi bypass;

c) che le "acque di seconda pioggia" sono state definite come acque meteoriche di dilavamento successive alle acque di prima pioggia nell'ambito del medesimo evento meteorico e sono state considerate non contaminate (rif. art. 4, c. 1, lett. c), del P.R.T.A. e che, per tale ragione, è stata espunta la tabella relativa ai valori limite di emissione in fognatura consortile acque bianche;

5) la Conferenza di Servizi, considerata la necessità di approfondire ed eventualmente riformulare alcune delle prescrizioni imposte dagli Enti non presenti, ha ritenuto di rinviare, a martedì 15 settembre 2020, la seduta della Conferenza stessa;

Vista la nota del 28 agosto 2020, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Ordinaria (PEO), assunta al protocollo regionale n. 40754 del 31 agosto 2020, con la quale il CAFC S.p.A. ha confermato che possono essere esclusi dall'autorizzazione integrata ambientale, i limiti relativi allo scarico delle acque bianche in fognatura consortile essendo intervenuta la disciplina introdotta dal P.R.T.A. (D.P. Reg. n. 074/Pres. del 20 marzo 2018);

Visto il Verbale conclusivo della **quarta seduta della Conferenza di servizi** del 15 settembre 2020, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 26606 /P /GEN/ PRA_AUT del 10 settembre 2020, acquisita agli atti nella medesima data con prot. n. 42604, con la quale ARPA FVG ha trasmesso la nuova proposta del Piano di monitoraggio e controllo;

2) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 56114/20 dell'11 settembre 2020, acquisita agli atti il 15 settembre 2020 con protocollo n. 43423, con la quale il CAFC S.p.A. ha trasmesso un aggiornamento delle prescrizioni in materia di scarichi in fognatura;

3) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 43320 del 15 settembre 2020, con la quale il Servizio gestione risorse idriche ha trasmesso un aggiornamento delle prescrizioni in materia di scarichi fuori fognatura delle acque reflue industriali provenienti dall'installazione IPPC;

- 4) la Conferenza di Servizi ha ritenuto di inserire nella relazione istruttoria tutte le prescrizioni pertinenti non già ricomprese nel PMC;
- 5) il rappresentante del Gestore ha ritenuto necessario prevedere, circa il termine di messa a regime del nuovo laminatoio, un periodo di 240 giorni dalla data di messa in esercizio degli impianti, in ragione della particolare complessità dei processi produttivi e dei tempi necessari di validazione dei prodotti da parte dei clienti;
- 6) la Conferenza di Servizi ha ritenuto di condividere i termini indicati dal rappresentante del Gestore per la messa in esercizio ed ha conseguentemente aggiornato la Relazione istruttoria;
- 7) il rappresentante della Regione ha dato lettura della Relazione istruttoria predisposta dal Servizio sulla base dei pareri pervenuti, che viene modificata ed integrata a seguito delle valutazioni dei partecipanti alla Conferenza di Servizi;
- 8) la Conferenza di Servizi ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio, a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la modifica sostanziale degli impianti, alle condizioni della relazione istruttoria;

Preso atto che il Comune di Pozzuolo del Friuli, il Comune di Udine, l'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale (ASU FC), l'Autorità Unica per i Servizi idrici e Rifiuti (AUSIR), non hanno partecipato alla Conferenza di Servizi svoltasi in data 15 settembre 2020;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 241/1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

Vista la nota prot. n. 50175 del 20 ottobre 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore, alla Società Air Liquide Italia Produzione S.r.l., ai Comuni di Pozzuolo del Friuli, Pavia di Udine e Udine, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al CAFC S.p.A., al Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli (COSEF), all'Autorità Unica per i Servizi idrici e Rifiuti (AUSIR), alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Udine, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, il Verbale della Conferenza di servizi del 15 settembre 2020;

Visto il certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 14001: 2015, n. IGQ A2N04, rilasciato dalla Società di certificazione IGQ - Istituto Italiano Garanzia della Qualità con sede in Milano, Viale Sarca, 336, da cui risulta che dalla data del 3 settembre 2013, la Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. è dotata di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001: 2015 per le attività di "Fabbricazione di lingotti, blumi e barre in acciai speciali e inossidabili mediante recupero elettrofusione di rottami, colata, forgiatura, laminazione, trattamenti a caldo" e "Produzione di aggregati mediante frantumazione e vagliatura delle scorie", svolte presso il sito operativo di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, nn. 28 e 57, frazione Carnacchio, fino al 31 agosto 2022;

Preso atto che il Gestore presta, a favore dei Comuni su cui insiste l'installazione una garanzia finanziaria del valore di euro **2.359.307,69**, per le operazioni R4 (riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici), R12 (scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11) ed R13 (messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 – escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono

prodotti), così ripartita:

a) Fidejussione n. 12808/8200/02015125 del 29 luglio 2015 rilasciata dalla Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia con sede in Gorizia, Corso Verdi, 104, a favore del Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) per un valore di euro **1.744.295,67** (unmilionesettecentoquarantaquattromiladuecentonovantacinque/67), avente validità fino al 12 giugno 2027;

b) Fidejussione n. 12808/8200/02015140 del 5 agosto 2015 rilasciata dalla Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia con sede in Gorizia, Corso Verdi, 104, a favore del Comune di Pavia di Udine (UD) per un valore di euro **354.758,70** (trecentocinquantaquattromilasettecentocinquantotto/70) avente validità fino al 12 giugno 2027;

c) Fidejussione n. 12808/8200/02015124 del 29 luglio 2015 rilasciata dalla Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia con sede in Gorizia, Corso Verdi, 104, a favore del Comune di Udine per un valore di euro **260.253,32** (duecentosessantamila duecentocinquantatre/32), avente validità fino al 12 giugno 2027;

Considerato che:

1) ai sensi dell'articolo 26, commi 1 e 2 della legge regionale 34/2017, le garanzie finanziarie per la copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione, nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi ad essa successivi sulla base del progetto autorizzato o delle prescrizioni formulate dalla struttura competente in materia di gestione dei rifiuti, sono prestate a favore della Regione, con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici);

2) l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, dispone, tra l'altro, la riduzione del 40% dell'importo della garanzia finanziaria di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 152/2006, per le imprese in possesso della certificazione ambientale di cui alla norma UNI EN ISO 14001;

3) la garanzia finanziaria che il Gestore deve prestare è determinata in euro **2.359.307,69** (euro 3.932.179,49 meno 40% per certificazione ISO 14001) fatta salva la necessità di prestare l'intero importo qualora venga meno la validità della certificazione ambientale medesima;

Ritenuto quindi di prescrivere al Gestore:

1) di provvedere alla volturazione, a favore della Regione, delle garanzie finanziarie in essere, **entro 60 (sessanta) giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, ovvero a prestare, entro il medesimo termine, una nuova garanzia finanziaria a favore della Regione, del valore di euro **2.359.307,69**, trasmettendone una copia al Servizio Autorizzazioni per la Prevenzione dall'Inquinamento ai fini dell'accettazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 34/2017;

2) di chiedere, qualora intenda prestare una nuova garanzia finanziaria, lo svincolo delle garanzie di cui alle fidejussioni bancarie prestate a favore dei Comuni di Pozzuolo del Friuli, di Pavia di Udine e di Udine, solamente ad avvenuta accettazione della nuova garanzia;

Ritenuto necessario aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale in essere a seguito di intervenute modifiche normative, degli esiti delle visite ispettive di ARPA FVG e al fine di coordinare le prescrizioni vigenti con l'autorizzazione del nuovo laminatoio WIRE 4.0, rilasciando un'autorizzazione integrata ambientale riferita all'intera installazione;

Considerato che ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/2006, nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti certificata

secondo la norma UNI EN ISO 14001, il riesame con valenza di rinnovo è effettuato ogni 12 (dodici) anni, comunque, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere:

- 1) al rilascio dell'autorizzazione per i punti di emissione in atmosfera, per gli scarichi idrici e per le operazioni di recupero (R4), (R13) ed (R12) sui rifiuti individuati;
- 2) all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1133 del 9 giugno 2015, come aggiornata e modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1080 del 10 maggio 2016 e n. 2983 del 29 dicembre 2016;
- 3) al rilascio dell'autorizzazione per la modifica sostanziale agli impianti relativi all'esercizio delle attività di cui al punto 2.2 e al punto 2.3 lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006;

DECRETA

1. E' aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1133 del 9 giugno 2015, come aggiornata e modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1080 del 10 maggio 2016 e n. 2983 del 29 dicembre 2016, a favore della Società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.A. con sede legale nel Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28, frazione Cargnacco, identificata dal codice fiscale 00218360303, per l'esercizio delle attività di cui ai punti 2.2 e 2.3, lettera a), dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, presso l'installazione sita nel Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via Buttrio, 28, frazione Cargnacco e nei Comuni di Pavia di Udine (UD) e Udine.

2. E' autorizzata la modifica sostanziale agli impianti relativi all'esercizio delle attività di cui al punto 2.2 e al punto 2.3 lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006.

3. Si prende atto che la Società AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE S.R.L. con sede legale in Milano, via Alfonso Capecelatro, 69, identificata dal codice fiscale 12874240158, esercita presso l'installazione della Società Acciaierie Bertoli Safau S.p.A., l'attività accessoria tecnicamente connessa alle attività IPPC principali, di produzione e stoccaggio sostanze criogeniche.

4. I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato "Descrizione dell'attività IPPC principale";
- Allegato "Descrizione dell'attività tecnicamente connessa all'attività IPPC principale"
- Allegato A "Migliori tecniche disponibili";
- Allegato B "Limiti e prescrizioni"
- Allegato C "Piano di Monitoraggio e Controllo"
- Allegato D "Limiti e prescrizioni - Progetti autorizzati ma non ancora realizzati".

5. Il presente decreto ed i suoi Allegati sostituiscono i decreti del Direttore del servizio competente n. 1133 del 9 giugno 2015, n. 1080 del 10 maggio 2016 e n. 2983 del 29 dicembre 2016.

6. Il Gestore, per l'esercizio delle attività ricomprese nell'autorizzazione integrata ambientale, deve attenersi, oltre che alle condizioni di cui agli Allegati elencati al punto 3, anche a quanto di seguito indicato.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

1. L'esercizio dell'installazione avviene nel rispetto:
 - a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A, al presente decreto;
 - b) dei limiti e delle prescrizioni specificati negli Allegati B e D;
 - c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto;
 - d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 2 – Altre prescrizioni

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.
2. Il Gestore, **entro 10 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione**, effettua la comunicazione prevista dall'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e ad ARPA Dipartimento di Udine. Il mancato invio della suddetta comunicazione al Servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.
3. Il Gestore in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:
 - a) trasmette tempestivamente al Servizio competente il rinnovo della certificazione ISO 14001;
 - b) comunica entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della certificazione ISO 14001 al Servizio competente il mancato rinnovo della stessa;
 - c) trasmette entro 30 giorni al Servizio competente la documentazione relativa alla eventuale sospensione o revoca della certificazione stessa.
4. Il Gestore provvede, **entro 60 (sessanta) giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, a volturare, a favore della Regione, le garanzie finanziarie già prestate a favore dei Comuni di Pozzuolo del Friuli, Pavia di Udine e Udine con le Polizze bancarie n. 12808/8200/02015125 del 29 luglio 2015, n. 12808/8200/02015140 del 5 agosto 2015 e n. 12808/8200/02015124 del 29 luglio 2015, **ovvero** a prestare, entro il medesimo termine, al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata, una nuova garanzia finanziaria a favore della Regione, del valore di euro **2.359.307,69** (duemilionitrecentocinquantanovemilatrecentosette/69), avente validità fino alla scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale.
5. Il Gestore trasmette, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 34/2017, una copia della garanzia finanziaria al Servizio Autorizzazioni per la Prevenzione dall'Inquinamento, ai fini dell'accettazione.
6. Qualora il Gestore provveda a prestare una nuova garanzia finanziaria a favore della Regione, chiede lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate a favore dei Comuni di Pozzuolo del Friuli, di Pavia di Udine e di Udine ad avvenuta accettazione della nuova garanzia.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

1. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 11, del decreto legislativo 152/2006, la presente autorizzazione sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali:
 - a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I, Parte quinta del decreto legislativo 152/2006);
 - b) autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006);

c) autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 4 – Rinnovo e riesame

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale, **riferita all'intera installazione**, è fissata in **12 (dodici)** anni dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verificano le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

2. Nel rispetto dei parametri di cui al Piano di monitoraggio e controllo che determinano la tariffa e sentito il Gestore, l'ARPA FVG definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

3. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

4. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.
2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione al Dipartimento di ARPA di Pordenone, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Acciaierie Bertoli Safau S.p.A., alla Società Air Liquide Italia Produzione S.r.l., ai Comuni di Pozzuolo del Friuli, Pavia di Udine e Udine, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al CAFC S.p.A., all'Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti (AUSIR), al Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli (COSEF), alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia e al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Udine e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, in TRIESTE, via Carducci, 6.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005